

3. le regole di registrazione, contabili, informative e di altro tipo volte ad assicurare che i contributi siano versati pienamente e tempestivamente;
4. la metodologia per il ricalcolo e l'adeguamento dei contributi dovuti per il periodo provvisorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 1163/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. «spese amministrative del Comitato»: le spese della parte I del bilancio del Comitato di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
2. «contributo annuale»: il contributo che deve essere raccolto dal Comitato per un determinato esercizio finanziario a norma del presente regolamento, al fine di coprire le spese amministrative del Comitato;
3. «soggetto obbligato al pagamento del contributo»: il soggetto obbligato al pagamento definito a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1163/2014 ai fini della riscossione del contributo per le attività di vigilanza e rientrate nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014;
4. «periodo provvisorio»: periodo che decorre dal 19 agosto 2014 e termina il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

Determinazione dell'importo totale dei contributi annuali da raccogliere

L'importo totale dei contributi annuali da raccogliere per un dato esercizio finanziario è calcolato sulla base della parte I del bilancio adottato dal Comitato per tale esercizio finanziario in conformità dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 806/2014, adeguata secondo il risultato di bilancio dell'ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati pubblicati i conti definitivi a norma dell'articolo 63, paragrafo 7, di tale regolamento.

Il Comitato stabilisce l'importo totale dei contributi annuali in modo che la parte I del bilancio del Comitato sia in pareggio.

Articolo 4

Ripartizione dell'importo totale dei contributi annuali

1. L'importo totale da raccogliere in conformità dell'articolo 3 è ripartito nel modo seguente:
 - a) il 95 % in capo alle entità e ai gruppi seguenti:
 - i) entità e gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
 - ii) entità e gruppi nei confronti dei quali il Comitato ha deciso di esercitare i poteri previsti dal regolamento (UE) n. 806/2014 a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;
 - iii) entità e gruppi in relazione ai quali gli Stati membri partecipanti hanno deciso a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014 che il Comitato eserciti i poteri e le responsabilità ad esso conferiti da tale regolamento;
 - b) il 5 % in capo alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Fermo restando l'articolo 7, il Comitato assegna le entità e i gruppi a una delle due categorie di cui al paragrafo 1 sulla base dei dati forniti dalla BCE al Comitato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 11, quale dei due sia applicabile.

